



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

Parte speciale 3

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLA PARTE SPECIALE 3

La presente Parte Speciale n. 3 costituisce parte integrante del Modello di organizzazione gestione e controllo di cui Macfer spa si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive previste dal D.lgs. 231/01.

Nella presente parte speciale sono innanzitutto indicati i reati presupposto contro l'ambiente previsti dall'art. 25 undecies del d.lgs. 231/01.

Quindi, in funzione dell'attività **risk assessment**, ed in particolare del settore di operatività, dell'organizzazione e dei processi aziendali che caratterizzano la Società stessa, sono state individuate quelle fattispecie di reato contro l'ambiente rispetto alle quali si è ritenuto concretamente sussistente il rischio di commissione.

Sono stati quindi indicate le principali funzioni aziendali interessate da quanto previsto nella presente parte speciale, nonché rappresentati i processi aziendali, sia diretti che strumentali, nell'ambito dei quali potrebbero in concreto verificarsi le condotte illecite idonee ad integrare i reati presupposto previsti dagli artt. 25 undecies del D-Lgs. 231/01 e per le quali è stato ritenuto sussistente il rischio di commissione del reato.

Sono stati inoltre illustrati i principi generali di comportamento e di controllo funzionali a ridurre il rischio di commissione dei suindicati reati presupposto, nonché anche i protocolli da rispettare nell'attività aziendale al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati.

I flussi informativi verso l'OdV sono stati indicati nella tabella riepilogativa dei flussi informativi costituita dall'all. 1 alla parte speciale 1.

Il fine di questa regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei reati *presupposto* ritenuti a rischio di accadimento.

Ovviamente I "destinatari", oltre che alle prescrizioni della presente Parte Speciale, dovranno attenersi anche ai Principi Generali e alle regole contenuti nella Parte Generale del Modello, nel Codice Etico, nelle parti speciali 1 ed 1 bis, ed a tutti i regolamenti e procedure interne della Società, in particolar modo quelli previsti nell'ambito dei sistemi di gestione integrata predisposti in relazione alle singole commesse.

1.1 SCOPO

Il presente protocollo ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione degli adempimenti in materia ambientale da parte di Macfer spa.

1.2 Campo di applicazione

Il protocollo si applica a tutti gli adempimenti in materia ambientale, sia che afferiscano la sede operativa, sia che afferiscono l'attività svolta dalla società nei singoli cantieri

1.3 Riferimenti normativi e documentali.

D.lgs. 152/2006
D.Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (nel seguito anche il “Modello 231”)
Codice Etico
Procedura ISO 9001
Procedura ISO 37001 “New diligence”
Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Legge 28 dicembre 1993, n. 549
D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
D.Lgs. n. 116/2020
D.M. 159 del 4 aprile 2023
Procedure RFI/Italfer

2. ILLUSTRAZIONE DEI REATI

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 d.lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 d.lgs. 152/2006)

(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (oggi Rentri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (Art. 137 d.lgs. 152/2006)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (430).

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257 d.lgs. 152/2006)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 d.lgs. 152/2006)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,

importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente;

4bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Sanzioni (Art. 279 d.lgs. 152/2006)

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma

6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Traffico esemplari

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso

nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

(omissis)

Art. 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Traffico esemplari

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire

dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 – Animali pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

(omissis)

Art.3- bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla

quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (Art. 8, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (Art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Disastro ambientale (art. 452-quater del codice penale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

3. IPOTESI DI REATO E CONFIGURABILITÀ

Reati in materia ambientale: art. 25 <i>undecies</i> del D.LGS. 231/01	CONFIGURABILITÀ

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 d.lgs. 152/2006)	<u>Reato configurabile</u>
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 d.lgs. 152/2006)	<u>Reato configurabile</u>
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	<u>Reato configurabile</u>
Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.)	<u>Reato configurabile</u>
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> In considerazione del contesto e dell'attività della società, non appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze	<u>Reato configurabile</u>

pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; (Art. 137 d.lgs. 152/2006)	Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori sono utilizzate anche sostanze pericolose che anche accidentalmente potrebbero sversare sul suolo o sottosuolo.
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257 d.lgs. 152/2006)	<u>Reato configurabile</u> Il reato potrebbe essere commesso attraverso lo scarico delle acque di lavaggio degli automezzi
Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 d.lgs. 152/2006)	<u>Reato configurabile</u>
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.)	<u>Reato configurabile</u>
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 – bis d.lgs. 152/2006)	<u>Reato NON configurabile</u> <u>Contraffazione analisi certificati dei rifiuti</u> Il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri è stato eliminato e sostituito dal sistema di tracciabilità RENTRI tuttavia il decreto 231/01 non è stato modificato e la relativa disposizione sembrerebbe non applicabile.
Sanzioni (Art. 279 d.lgs. 152/2006)	<u>Reato non configurabile</u> <u>Violazione dei limiti di emissione</u> La società non gestisce stabilimenti
	<u>Reato NON configurabile</u>

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Traffico esemplari	<i>In considerazione del contesto e dell'attività della società, non appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.</i>
Art. 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Traffico esemplari	<u>Reato NON configurabile</u> <i>In considerazione del contesto e dell'attività della società, non appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.</i>
Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Animali pericolosi	<u>Reato NON configurabile</u> <i>In considerazione del contesto e dell'attività della società, non appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.</i>
Art.3- bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150	<u>Reato NON configurabile</u> <i>In considerazione del contesto e dell'attività della società, non appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.</i>
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549)	<u>Reato NON configurabile</u> <i>In considerazione del contesto e dell'attività della società, non appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.</i>
Inquinamento doloso (Art. 8, d.lgs.6 novembre 2007, n. 202)	<u>Reato NON configurabile</u> <i>In considerazione del contesto e dell'attività della società, non appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.</i>
Inquinamento colposo	<u>Reato NON configurabile</u>

(Art. 9 d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202)	In considerazione del contesto e dell'attività della società, non sono appaiono ipotizzabili le violazioni indicate nella norma.
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> Per la natura dell'attività aziendale e la tipologia principale dei rifiuti dell'attività aziendale il rischio del reato appare solo ipotetico.
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)	<u>Reato NON configurabile</u> <u>In considerazione dei costanti e penetranti controlli in materia ambientale effettuati dalle società committenti l'ipotesi di abbandono di materiale ad alta radioattività sulle aree di cantiere appare del tutto ipotetica.</u>

4. I DESTINATARI

La presente sezione è rivolta a tutti i Destinatari del Modello che si trovano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, come riportati nel relativo documento e di seguito richiamati:

- CdA;
- A.D.
- Direttori tecnici;
- DTC.
- R.S.G.I.
- Resp. Emergenze ambientali;
- RSPP
- Personale area tecnica di cantiere
- Resp. commessa;
- RDO;
- RDA.

5 SCHEMA IN DETTAGLIO DEI REATI CONFIGURABILI NELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO SUDDIVISO PER AREE IN RELAZIONE AI SOLI REATI DI CUI ALLA PARTE SPECIALE "3".

PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO	POSSIBILI REATI CON RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA DEI RISCHI	Esempi condotte illecite in concreto realizzabili
Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero Gestione emergenze ambientali	Rif. A 4 - Map. Ris. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 d.lgs. 152/2006) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257 d.lgs. 152/2006) Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 d.lgs. 152/2006) Omessa o errata compilazione	In considerazione dell'attività tipica della società, si tratta di condotte che potrebbero verificarsi in caso di trasporto o gestione di rifiuti rispetto ai quali la società non ha le relative autorizzazioni oppure effettuati in maniera non conforme a quanto previsto dalla legge. La società potrebbe esternalizzare il servizio a società di smaltimento dei rifiuti di cantiere non munite delle necessarie autorizzazioni. La società potrebbe utilizzare i rifiuti di cantiere per attività illecite in concorso con terzi. La società potrebbe agire in concorso con terzi ai quali

	documenti di trasporto rifiuti pericolosi e -contraffazione certificati analisi dei rifiuti- (Art. 258 co. IV, 260 d.lgs. 152/2006) Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies c.p.) Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; (Art. 137 d.lgs. 152/2006) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (Art. 257 d.lgs. 152/2006)	esternalizza l'attività di smaltimento dei rifiuti, per falsificare la documentazione accompagnatoria del trasporto dei rifiuti pericolosi anche attraverso falsificazione certificati e analisi. Le condotte di inquinamento possono essere poste in essere anche a seguito di condotte meramente colpose. L'attività di inquinamento del suolo potrebbe verificarsi in fase di esecuzione del lavoro o di pulizia dei mezzi di trasporto. Lo scarico di acque reflue industriali potrebbe essere la conseguenza di perdita di materiali quali ad es. carburante.
--	--	--

6. I PRINCIPI GENERALI

6.1. I principi generali di comportamento

Nello svolgimento delle attività aziendali la Società dovrà seguire le seguenti regole di comportamento:

- a) Individuare i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione in materia ambientale;
- b) Gestire la struttura organizzativa preposta allo svolgimento delle attività correlate alla salvaguardia e tutela dell'ambiente;
- f) definire e monitorare i programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia ambientale;
- h) gestire le azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi;
- i) fornire le necessarie informazioni a tutti i soggetti che possano trovarsi presso le sedi della società;
- l) nominare un Responsabile per l'ambiente, garantendo che possieda adeguate capacità e requisiti professionali;
- m) conferire al Responsabile per l'ambiente specifica delega e poteri per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema ambientale.

6.2. Divieti generali:

È espressamente vietato, a tutti gli esponenti aziendali (dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo operanti nell'ambito e a nome della Società), ai consulenti esterni e ai partners della Società di tenere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
2. comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del d.lgs 231/2001;
3. qualsiasi condotta che possa nuocere all'ambiente.

In Particolare è vietato:

- porre in essere attività o processi che possano ledere l'integrità di habitat naturali protetti ed il prelievo o l'uccisione di fauna e flora selvatica protetta, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- porre in essere attività o processi, che prevedano l'uso di materie prime di animali o vegetali protetti;
- impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in essere a

carico della Società dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale;

- durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle acque o dell'aria;
- omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla società, che possano arrecare danno all'ambiente;
- falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti, trasportati o gestiti dalla Società;
- porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività di traffico illecito di rifiuti;
- porre in atto comportamenti che possano favorire in qualsiasi modo attività organizzate di traffico illecito di rifiuti;
- abbandonare i rifiuti in luoghi non deputati alla relativa raccolta;
- vendere o cedere rifiuti a soggetti non autorizzati;
- trasportare propri rifiuti dal luogo di produzione in assenza di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- affidare per il trasporto o lo smaltimento di propri o altrui rifiuti a società non iscritte all'Albo gestori ambientali o non in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto della relativa tipologia di rifiuti;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
- abbandonare rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati;
- immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- immettere rifiuti speciali nei normali cassonetti dei rifiuti urbani;
- miscelare nei contenitori sostanze incompatibili o che reagiscono tra di loro sviluppando gas e vapori, potenzialmente tossici od esplosivi;[]

7. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI.

7.1 Valutazione degli impatti ambientali presso i cantieri - procedure di mitigazione - funzioni del Responsabile del sistema di gestione integrata.

In relazione ai singoli cantieri sono identificati e valutati i rischi e le criticità ambientali in funzione degli impatti ambientali diretti e indiretti correlati all'attività aziendale svolta negli stessi, sia per le attività svolte in condizioni operative normali, che anomale, in situazioni di

emergenza e di incidenti (sulla base, anche, del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni previste nei relativi provvedimenti autorizzativi).

La società è pertanto tenuta ad identificare le misure e attività di prevenzione, protezione e mitigazione da porre in essere al fine di prevenire o mitigare il rischio ambientale, nonché di identificare in modo chiaro le responsabilità, le modalità operative ed i controlli per la gestione e manutenzione di impianti, macchine attrezzature;

Ai fini sopra indicati, nell'ambito delle attività svolta in seno ai cantieri della società, il Responsabile del sistema di gestione integrata, con il supporto del Responsabile controllo operativo qualità/ambiente e sicurezza (RCO) e del RAD (Responsabile archiviazione dati e documenti), predispone il documento di Analisi ambientale iniziale (AAI) con il quale:

a) vengono valutati gli impatti ambientali, diretti ed indiretti, dei lavori e la loro significatività con riferimento in particolare:

- ai pericoli di contaminazione del suolo e sottosuolo;
- alla gestione delle sostanze pericolose;
- alle emissioni in atmosfera;
- alla produzione di rifiuti;
- alle emissioni acustiche.

b) vengono individuate le misure necessarie al relativo contenimento e predisposte le relative procedure operative;

c) sono programmate le relative attività di controllo e verifica.

Inoltre sono predisposti il "Quadro degli adempimenti ambientali", "Procedure operative ambientali" ed il "Piano di gestione integrata".

Al fine di garantire la correttezza delle valutazioni effettuate e l'efficacia delle suindicate procedure, l'RSGI, con il supporto del RCO e RDA:

d) garantisce la conoscenza e la disponibilità della legislazione e normativa (nazionale e locale) in materia ambientale e aggiorna l'analisi iniziale, in presenza di modifiche che comportino un impatto sulla attività di organizzazione;

e) attraverso l'RCO svolge il controllo operativo, monitorando il sistema gestionale per l'ambiente, assicurandosi che:

- tutti i lavoratori abbiano ricevuto una adeguata formazione/informazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- le procedure in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica;
- il RAD tenga il registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali;

f) riesamina periodicamente il sistema gestionale per l'ambiente;

- g) garantisce che venga rispettata tutta la normativa ambientale applicabile all'attività d'impresa;
- h) verifica l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa ambientale da parte delle imprese sub affidatarie;
- i) verifica la tenuta del registro non conformità, e l'efficacia delle azioni di correttive proposte;
- l) verifica la corretta gestione e coordinamento da parte dell'RCO delle attività di prove, controlli e collaudi prescritte contrattualmente, oltre alle misurazioni e indagini ambientali;
- m) verifica la gestione delle NC (qualità, ambiente salute e sicurezza) secondo quanto definito nel piano di gestione integrata.

7.2 Rifiuti

7.2.1 Protocolli per la corretta gestione del deposito temporaneo

Tutti i prodotti destinati allo smaltimento sono stoccati temporaneamente in cantiere previa accurata differenziazione secondo la propria natura e secondo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche di sicurezza, curando la conservazione delle etichette e degli imballaggi contenitori di sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo deve rispettare una delle seguenti condizioni:

1. deposito per limite temporale: max 3 mesi al raggiungimento dei quantitativi massimi riportati all'art. 183 del D. lgs 205/10 - comma bb, ovvero 10 mc per i rifiuti speciali pericolosi e 30 per i rifiuti speciali non pericolosi;
2. deposito per limiti quantitativi: max 30 mc di rifiuti stoccati di cui max 10 mc sono rifiuti pericolosi;
3. terre e rocce da scavo (CER 170504 e 170503): devono essere avviate a recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale (indipendentemente dalle quantità) o quando il deposito raggiunge i 4.000 mc di cui non oltre gli 800 mc di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

Tuttavia qualora il deposito quantitativo dei rifiuti "SP" non superi complessivamente i 10 mc., il vincolo temporale entro il quale gli stessi saranno inviati a smaltimento è di 1 anno.

Relativamente ai rifiuti pericolosi le aree di deposito sono individuate, nel rispetto ed in ottemperanza ai seguenti principi:

- distanza ragionevole dalle vie di transito degli automezzi così da evitare qualsiasi collisione accidentale;
- distanza adeguata dagli accessi al sottosuolo (caditoie, tombini, scavi, ecc.) così da evitare, in caso di perdite, contaminazioni più ampie;
- copertura dei contenitori/serbatoi per prevenire un eventuale filtraggio di acqua piovana in

essi con conseguente fuoriuscita di acqua contaminata;

- isolamento dal terreno;
- prescrizioni specifiche recepite in fase di qualifica dei prodotti e loro derivati da impiegare nei processi di costruzione, acquisite mediante le schede tecniche e di sicurezza.

Tutti i singoli siti di stoccaggio sono indentificati e registrati a cura del RCO, che provvede a monitorarne le quantità e i tempi di stoccaggio e verificare la corretta gestione e manutenzione.

Ogni cumulo di rifiuto e contenitore sarà opportunamente identificato, mediante cartelli riportanti le seguenti informazioni:

- produttore;
- tipologia di rifiuto/codice CER di appartenenza;
- data di inizio deposito;
- mc depositati.

Trimestralmente è aggiornata da parte del DTC con il RCO la planimetria del cantiere in cui sono riportate le aree di deposito rifiuto, le isole ecologiche dei diversi sotto-cantieri e i contenitori fissi, ed indicati i cumuli di rifiuti presenti riportandole sul mod. A08 Le modalità di deposito in cantiere sono di seguito indicate:

1. Deposito su suolo di natura non contaminato presso le aree di cantiere prossime alle lavorazioni e protette da telo di isolamento/contenimento, recintate ed identificate e riportate nelle planimetrie di cantiere;
2. Accumulo in cassoni scarrabili a tenuta sui quali sarà predisposta la cartellonistica con l'individuazione dei codici CER di appartenenza del rifiuto che verranno ritirati dai soggetti autorizzati individuati;
3. Raccolta in cisterne o fusti segregati per tutti i liquidi eventualmente raccolti durante le operazioni di realizzazione delle opere o provenienti dalle vasche di decantazione delle acque di lavaggio pneumatici e betoniere. L'uso di cisterne da 1 mc incluse, vasche di contenimento, potrà configurarsi anche nel caso di raccolta di oli esausti dalle attività di manutenzione degli automezzi di cantiere; in tal caso dette cisterne dovranno essere disposte all'interno di una struttura provvista di copertura ed opportunamente etichettate con cartellonistica;
4. Raccolta in contenitori o ceste differenziate.

7.2.2 Affidamento a terzi dei rifiuti per attività di trasporto, smaltimento recupero.

I rifiuti speciali, pericolosi e non, sono affidati esclusivamente a Società di trasporto/recupero e smaltimento iscritte ai relativi Albi gestori ambientali, muniti delle necessarie e specifiche

autorizzazioni per la tipologia del rifiuto da condurre a smaltimento e presenti all'interno della lista generale dei fornitori.

A tal fine l'Ufficio acquisti e/o il RSGI (o suo delegato) effettuano le necessarie verifiche acquisendo la relativa documentazione che viene archiviata nel sistema gestionale della società.

Con riferimento al trasporto e smaltimento dei rifiuti propri, le verifiche devono essere effettuate sia relativamente alla società incaricata del trasporto dei rifiuti sia con riferimento alla società individuata per il relativo smaltimento. Il possesso delle predette iscrizioni, qualifiche, autorizzazioni sono soggette a verifica periodica annuale ai fini del mantenimento della qualifica prevista per l'inserimento nella lista generale dei fornitori;

Nei relativi contratti/ordini è chiaramente specificato l'oggetto del contratto, la tipologia del rifiuto oggetto di trasporto/recupero/smaltimento e le relative modalità di trasporto/recupero/smaltimento,

Nei relativi contratti sono inseriti specifiche clausole contrattuali di rispetto delle norme in materia di tutela ambientale (D.Lgs. 152/2006), nonché la clausola di compliance/231;

La società assicura la corretta classificazione del rifiuto dalla stessa prodotto prima che lo stesso abbandoni la sede operativa. A tale fine solo ove vi siano incertezze sulla classificazione del rifiuto, l'RSGI o l'RCO procedono ad:

- a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso la scheda informativa del produttore, la conoscenza del processo chimico, il campionamento e l'analisi del rifiuto;
- b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le fonti informative europee ed internazionali, la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
- c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo;

Il RAD verifica il buon esito del trasporto al sito di destinazione attraverso il nuovo sistema RENTRI¹ acquisendo la relativa prova documentale che viene archiviata nel sistema gestionale della società.

¹ In vigore dal 13.2.2025.

7.2.3 Protocollo per la gestione documentale/amministrativa.

7.2.3 A REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

RCO e/o l'RDA cura la gestione del registro di carico e scarico dei rifiuti annotando, entro 10 gg. dalla produzione o dalla raccolta/trasporto:

- i dati relativi all'origine;
- quantità e caratteristiche;
- destinazione;
- data di carico/scarico.;
- estremi del FIR.

Il registro è collegato ai siti di produzione e vidimato presso le relative CCIA.

Le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili all'autorità di controllo, in qualunque momento questa ne faccia richiesta e sono conservate, unitamente ai formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

7.2.3 B FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI.

A partire dal 13.2.2025 la società utilizzerà i modelli FIR così come modificati con l'entrata in vigore del sistema RENTRI (Registro elettronico tracciabilità dei rifiuti). I nuovi modelli sono soggetti a vidimazione digitale.

L'RDA cura la conservazione dei FIR per la durata di 3 anni ai sensi del comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

L'RDA acquisisce ed archivia tutta la documentazione inerente il trasporto ed lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

7.2.3 C MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

Entro la scadenza prevista dalla legge, l'ufficio competente alla cura del registro di carico e scarico, unitamente al RSGI, predispone la dichiarazione ambientale che viene inviata annualmente al Ministero competente.

7.3 Controlli operativi.

Le attività di controllo sono preventivamente pianificate mediante l'emissione dei PCA "Piani di Controllo Ambientale.

Nel PCA per ogni tipologia di controllo ne viene definita la frequenza (es.: giornaliera - settimanale - quindicinale - mensile - etc).

Il RCO, provvede ad eseguire attività di controllo ispettivo e documentale secondo le periodicità definite nei PCA, accertando mediante le evidenze messe a disposizione degli

esecutori la conformità dei controlli e delle attività di prevenzione attuate dagli esecutori stessi, questo mediante ispezioni sui siti di lavorazione o nelle sedi di cantiere.

8. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

I flussi verso l'organismo di vigilanza sono previsti nell'ambito della Tabella riepilogativa dei flussi informativi prevista allegata alla parte speciale 1.